



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRESORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO"	Nr. Progr.	10
	Data	30/04/2020
	Seduta Nr.	1

Cod. Ente : 049004

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 15,00 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
GELSI ANDREA	X	
COLOMBI ANTONELLO	X	
ZINI LORENZO	X	
BALDETTI STEFANO	X	
MOROSI VITTORIO UGO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
CRISPU ANDREA	X	
ROTELLINI GABRIELE	X	
SAPERE ITALO ANDREA	X	
MONTAGNA WALTER		X
CARDELLI LEONARDO		X
CARMANI GIANLUCA		X
LUPERINI DANIELE		X
Totale:	9	4

Sono presenti gli assessori esterni:

SAPERE DANIELA, CUNEO LORENZO, DELLA LUCIA CLAUDIO, BARBETTI RUGGERO

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'assessore Della Lucia illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La Legge Finanziaria 2011 della Regione Toscana ha previsto di sopprimere le Agenzie per il Turismo obbligando le Province a procedere in tal senso entro la data ultima del 31 Dicembre 2011;
- L'Amministrazione Provinciale di Livorno ha deciso di procedere alla soppressione dell'Agenzia per il Turismo dell'Arcipelago Toscano con decorrenza dal 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che:

- appare opportuno e necessario evitare che con la chiusura dell'Agenzia per il Turismo venga a mancare, anche formalmente, un soggetto che interpreti le necessità di sintesi utili per una gestione unitaria del territorio sugli argomenti della promozione turistica;
- l'economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l'obiettivo di garantire visione comprensoriale ed omogenei processi di sviluppo;
- la gamma dei prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata ed omogenea per l'intera destinazione perseguendo l'obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba, sviluppare una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche nell'ottica di concorrere all'ottenimento del marchio europeo per la promozione delle Destinazioni Turistiche di Eccellenza, secondo quanto definito dall'azione n.11 della Comunicazione della Commissione UE COM (2010) 352/3;

DATO ATTO che:

i Comuni sopra richiamati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata ed in rete tra gli stessi un Servizio Locale per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per l'attività di progettazione e gestione dei progetti comunitari;

VISTA la convenzione del 16/02/2012 Rep. N. 738 stipulata tra tutti i Comuni elbani per la gestione delle funzioni in materia di turismo e la costituzione di un "Servizio locale per la qualificazione del prodotto turistico e la predisposizione di azioni e di progettazione ricadenti in programmi Europei";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 39 del 31/05/2013, legalmente esecutiva, avente ad oggetto." Modifica Convenzione Gestione Associata Turismo e Regolamento imposta di sbarco";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 15 del 09.03.15, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "modifica ed approvazione regolamento imposta di sbarco";

VISTA la delibera di G.C. n°9 del 25/01/2016, avente ad oggetto:" Gestione Associata Turismo – Mandato al Responsabile del servizio per valutazione vicenda ex L. 28/12/2015 n°221 – contributo di sbarco";

DATO ATTO che nella Stessa delibera, tra l'altro, si dava mandato al Responsabile del servizio della Gestione Associata del Turismo per la predisposizione dell'adeguamento del Regolamento sull'imposta di sbarco alla normativa istitutiva del Contributo di sbarco;

VISTA la delibera di C.C. n°8 del 23/03/2016 avente ad oggetto: "*Approvazione nuovo regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba*";

ACCERTATO che il regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba è stato regolarmente approvato con delibera consiliare da tutti i comuni dell'Isola d'Elba;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n°81 del 07/12/2016;

ACCERTATO che dal verbale della Consulta dei Sindaci del 03.02.2017 si evince che la Convenzione Rep. 738/2012 in scadenza al 15 febbraio 2017 è stata prorogata almeno fino al 30 settembre 2017, rimanendo il Comune di Capoliveri, in regime di prorogatio;

VISTA la delibera di G.C. n°22 del 09/02/2017 avente ad oggetto: Proroga Gestione associata turismo – determinazioni”;

VISTA la delibera di C.C. n°13 del 27/02/2017 avente ad oggetto: Proroga Gestione associata turismo – determinazioni”;

VISTA la delibera di C.C. n°69 del 13/10/2017 con la quale veniva prorogata la gestione associata turismo fino al 31 marzo 2018;

VISTO il verbale della Consulta dei Sindaci del 23/11/2017, recepito con delibera di G.C. n. 65 del 01/03/2018, con il quale la Consulta dei Sindaci ha approvato la proroga al Comune di Capoliveri, quale coordinatore della gestione associata turismo, fino al 31/12/2019, confermando altresì la riscossione del contributo di sbarco per l'anno 2018 con le stesse modalità previste per l'anno 2017;

VISTA la delibera di C.C. n°13 del 30/03/2018 avente ad oggetto: “Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba – modifica ed approvazione “Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba”;

VISTA la delibera di C.C. n°26 del 29/05/2018 con la quale veniva prorogata la gestione associata turismo fino al 31 dicembre 2019;

VISTA la L.R.T. n. 86 del 20 dicembre 2016 (*Testo unico del sistema turistico regionale*);

CONSIDERATO che all'art. 15, comma 1, la L.R. n. 86/2016 prevede che “*Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione*”;

DATO ATTO che La legge regionale n.24 del 18/05/2018 ha integrato il Testo Unico in materia di turismo, con la definizione degli Ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;

DATO ATTO che le Amministrazioni locali devono organizzarsi all'interno di questi nuovi ambiti territoriali per gestire in forma associata l'informazione e l'accoglienza turistica e definire insieme a Toscana Promozione Turistica le azioni di promozione;

CONSIDERATO che per dare operatività ai nuovi ambiti è necessario:

- Stipulare apposita convenzione tra i Comuni per la gestione associata dell'accoglienza e dell'informazione turistica;
- Stipulare specifica convenzione con Toscana Promozione Turistica per la promozione del territorio;

- Costituire l'Osservatorio Turistico di Destinazione di Ambito;

RILEVATO che sono stati predisposti dalla Regione Toscana i relativi schemi di convenzione;

VISTI i verbali della Consulta dei Sindaci del 5/11/2018, del 26/11/2018, del 07/12/2018 e del 14/01/2019, recepiti con delibera di G.C. n°49 del 12/03/2019;

VISTI i verbali della Consulta dei Sindaci del 11.07.2019, del 23.07.2019 e del 27.09.2019, recepiti mediante delibera di G.C. n. 321 del 19/11/2019;

VISTO il verbale della Consulta dei Sindaci del 19.11.2019, in attesa di essere recepito mediante delibera di G.C.;

VISTO il verbale della Consulta dei Sindaci del 17.12.2019, in attesa di essere recepito mediante delibera di G.C., con il quale si evince il rinnovo della Convenzione tra i Comuni per la Gestione dell'Ambito territoriale Elba con l'inserimento di modifiche relative alla nuova normativa regionale e con scadenza 31/12/2020 dando atto, per garantire l'operatività, che in attesa della sottoscrizione della nuova rimane in regime di prorogatio la vecchia convenzione;

CONSIDERATO altresì che con lo stesso verbale si dà mandato al Comune Capofila di prorogare la convenzione in essere fino all'approvazione della nuova e comunque non oltre il 29/02/2020;

VISTA la delibera di C.C. n. 102 del 19/12/2019 con la quale è stata approvata la proroga della convenzione rep 738/12 per il tempo necessario alla predisposizione di tutti gli atti volti all'approvazione della nuova convenzione e comunque non oltre il 29 febbraio 2019, dando mandato agli uffici per il rinnovo della convenzione tra i Comuni per la gestione dell'ambito territoriale Omogeneo Elba con l'inserimento di modifiche relative alla nuova normativa regionale e con scadenza 31/12/2020 dando atto, per garantire l'operatività, che in attesa della sottoscrizione della nuova convenzione rimane in regime di prorogatio la convenzione rep. 738/2012;

VISTO il verbale della Consulta dei Sindaci del 13.02.2020, in attesa di essere recepito mediante delibera di G.C., dal quale si evince lo schema definitivo della "convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverlo approvare;

DATO ATTO che dal verbale della Consulta dei Sindaci si evince inoltre che la percentuale spettante al Comune capofila viene determinata nel 2% pari ad un massimo di € 80.000,00;

VISTO il vigente regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba che all'art. 6 recita quanto segue: "*I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di "ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell'accertamento e riscossione del contributo di sbarco", gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.*" e ritenuto di doverlo modificare come di seguito indicato: "*I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di "ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione*

comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio”, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.”;

VISTO il vigente regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba che all'art. 7 recita quanto segue: “...il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00)...” e ritenuto di doverlo modificare come di seguito indicato: “...il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito per spese di gestione l'importo di € 80.000,00 (ottantamila/00)...”

VISTO il parere del revisore dei conti in merito alla presente proposta di deliberazione, pervenuto con nota prot. 5966 del 24/04/2020, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espresso dal Responsabile del servizio interessato;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espresso dal Responsabile del servizio interessato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge ;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato:

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema della “convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio”, composto da 19 (diciannove) articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE il nuovo testo modificato del regolamento sul contributo di sbarco, composto da n°13 (tredici) articoli, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile del Servizio sig. Roberto Campidonico, per l'adempimento dei necessari e consequenziali atti.

DI INOLTARE la presente deliberazione ai Comuni dell'Isola d'Elba.

Successivamente con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 10 Del 30/04/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPrensORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 02/03/2020 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.TO CAMPIDONICO ROBERTO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 02/03/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO BADALUCCHI ANDREA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 30/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to COLOMBI ANTONELLO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **22/05/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 22/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 22/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRESORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO”.

L'anno **2020** il giorno..... del mese di presso la sede del.....

PREMESSO CHE

La L.R.T. n° 24 del 18.05.2018 ha integrato il T.U. in materia di turismo, con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;

si rende necessario stipulare una convenzione, tra i 7 (sette) comuni elbani, che tenga conto della recente normativa regionale (Testo unico del sistema turistico regionale – L.R. 20.12.2016, n° 86);

i comuni elbani, con riferimento all'ambito territoriale Elba e Isole di Toscana, intendono gestire le funzioni in forma associata relative a

- Gestione del contributo di sbarco finalizzato ad interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, turismo, cultura;
- Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
- Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
- Programmazione di interventi comprensoriali finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura.

RICHIAMATI

l'art. 6 (Funzioni dei comuni) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86 con il quale sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) *esercizio delle strutture ricettive;*
- b) *esercizio delle attività professionali;*
- c) *accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.*

l'art. 7 (Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86: *“l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:*

- a) *la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;*
- b) *la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;*
- c) *la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8”.*

l'art. 13 (Attività di promozione turistica) della L.R.T. 20.12.2016, n° 86:

1. *Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale;*
2. *La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016;*
3. *Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia regionale individuata nella normativa di riferimento (L.R. 22/2016);*

l'art. 30 (convenzioni) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

la legge 28.12.2015, n° 221 - art. 33. *Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti*);

Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione;

TRA

- Il **Comune di Campo nell’Elba** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Capoliveri** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Marciana** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Marciana Marina** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Porto Azzurro** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Portoferraio** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il **Comune di Rio** in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione.

· Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio (costituenti l’ambito territoriale denominato “*Elba e Isole di Toscana*” come da Allegato A alla legge regionale 18 maggio 2018 n.24) convengono di esercitare in forma associata:

- Gestione del contributo di sbarco finalizzato ad interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, turismo, cultura;
- Gestione in forma associata e coordinata dell’accoglienza e informazione turistica;
- Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
- Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura; le opere individuate dovranno essere oggetto di reperimento di finanziamenti UE con specifiche risorse dedicate.

Art.2 – Tipologia di esercizio delle funzioni. Delega.

Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio conferiscono, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto n. 267, al Comune di Capoliveri (comune capofila), che accetta, delega per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all’art. 1.

Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dal Comune capofila, presso il quale è costituito l'Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.

Art.3 – Finalità.

Scopo della presente convenzione è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i processi per:

a) la promozione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale dell'offerta turistica (declinata attraverso tutte le sue componenti (ambientali, storici, architettonici, culturali, enogastronomici, in forma coordinata, complementare e/o di supporto dell'attività regionale di cui ai commi c) ed e) del punto 2 art. 1 L.R. n 86/2016 del T.U. del turismo;

b) realizzare la progettazione di opere e servizi comprensoriali e con parallela ricerca di finanziamenti UE o/o di cofinanziamenti per la loro realizzazione;

c) espletare l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica nell'ambito territoriale "*Elba e isole di Toscana* in forma coordinata e a rete, individuando una grafica e un'immagine comune, in ogni singolo Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica, messo a disposizione dai singoli Comuni.

Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato.

Il Comune Capofila, quale Ente responsabile dell'esercizio associato, organizzerà un servizio per garantire l'operatività delle seguenti linee generali di attività:

1. azioni finalizzate alla promozione turistica del territorio e tese al superamento della stagionalità;
2. specifiche azioni finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle molteplici identità culturali, storiche e ambientali presenti nell'ambito
3. promozione dell'immagine del mare di Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Santuario Internazionale dei Cetacei, Riserva Mab Unesco Isole di Toscana, Isole dell'Arcipelago, Elba presso i mercati internazionali utilizzando e condividendo le strategie di Toscana Promozione ed individuando nuove strategie in sinergia con l'ente regionale
4. Definire strategie e linee guida sulla base delle indicazioni di riferimento da parte dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
5. Analisi dei prodotti turistici presenti e dell'offerta turistica complessiva al fine di individuare strategie per la realizzazione di adeguata offerta in linea con le esigenze del mercato e i nuovi modelli di destinazione
6. Analisi della programmazione degli eventi culturali e di interesse turistico con l'obiettivo di definire una piattaforma comune di attività e una loro gestione coordinata a livello comprensoriale
7. Programmazione piattaforma organica di progetti comprensoriali da inserire nelle misure di finanziamento dell'UE
8. Coordinamento dell'accoglienza turistica dell'intero ambito, come previsto dalla convenzione da sottoscrivere con Toscana Promozione, il cui schema forma parte integrante e sostanziale della presente con relativa costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della L.R. n 86/2016, per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività
9. Realizzazione di adeguata piattaforma on line (portale turistico territoriale ex APT) individuando lo stesso come portale unico di accesso all'informazioni e all'accoglienza dell'ambito e garantendo il collegamento con la piattaforma telematica regionale, gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b dell'art.7 della L.R. n .86/2016), attraverso la sottoscrizione di apposito accordo operativo; la gestione delle informazioni on line necessita di una adeguata progettazione con verifica dello stato attuale delle diverse tipologie di portali presenti e la indispensabile organizzazione logica delle informazioni e dell'accesso alle stesse.

La convenzione e gli accordi di cui al precedente punto 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero essere previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art.5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati.

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

1. approvare le convenzioni;
 2. formulare indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Annuale di Indirizzo delle Attività entro il 30 ottobre dell'anno precedente, tenendo presente le indicazioni dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
 3. Il Piano Annuale di Indirizzo delle Attività deve essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della Gestione di cui all'art. 12 ed approvato verificandone la conformità agli indirizzi dalla Conferenza dei Sindaci;
 4. Individuare le risorse destinate allo svolgimento delle attività su base triennale
 5. Monitorare l'attuazione del piano ed in genere l'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive;
 6. approvare la relazione annuale delle attività svolte;
- nonché ogni altro compito demandato dalla presente convenzione.

7. La conferenza dei Sindaci si riunisce in forma ordinaria ogni sei mesi e in forma straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta un singolo comune.
8. Il sindaco può delegare alla partecipazione l'assessore o consigliere competente.
9. All'interno dei singoli enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'ente delegato.
10. I referenti costituiranno la giunta operativa che all'interno del piano annuale approvato potrà dare indirizzi operativi.
11. Partecipa alle riunioni il responsabile della gestione di cui all'art. 12 ed in funzione di segretario il segretario del comune capofila o suo delegato.
12. Alla Conferenza dei Sindaci ordinaria partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione Toscana.

Art.6 – Riparto risorse finanziarie e contributo di sbarco.

1. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al regolare ed efficiente andamento della gestione associata.
2. Il trasferimento dovuto annualmente al Comune capofila, in qualità di Ente delegato, a *titolo di contributo gravante sulle amministrazioni comunali*, è fissato in € 80.000,00 (ottantamila/00) da ripartire tra gli enti sulla base del criterio di cui al successivo comma 7 o sulla base di diverse percentuali stabilite dalla Conferenza dei Sindaci. Il contributo potrà essere finanziato con i proventi del contributo di sbarco.
3. In caso di rinnovo della convenzione di cui al successivo art. 13 il progetto operativo e il piano economico-finanziario della gestione associata dovranno essere sottoposti all'esame della *Conferenza dei Sindaci* e da questa approvati ogni anno entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
4. Le risorse messe a disposizione dai Comuni, o da altri Soggetti pubblici o privati saranno iscritte nella parte entrata e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, del bilancio del Comune delegato e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune delegato.
5. Le risorse finanziarie della gestione associata, saranno introitate, prevalentemente, attraverso il gettito del **Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba (L. 28.12.2015, n° 221 - Art. 33. Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;** il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura,

polizia locale e mobilità nelle isole minori) *disciplinato da apposito regolamento che* forma parte integrante e sostanziale della presente.

6. Per le attività oggetto della presente convenzione viene riservata la parte rimanente dell'introito del contributo di sbarco, al netto di Euro 2.250.000 che vengono divisi tra i comuni come da punto 7.
7. Relativamente alla cifra di Euro 2.250.000 del contributo di sbarco da destinare ai singoli comuni, la suddivisione avviene tenendo conto una serie di elementi quali, la popolazione, i flussi di presenze in ogni comune ma anche altri fattori quali l'estensione territoriale e le infrastrutture quali porti o aeroporti necessarie a ricevere i flussi turistici.
Sulla base di ciò si conviene che per l'anno 2020 le quote spettanti ad ogni comune debbano essere definite come segue:
una base di Euro 50.000 uguale per tutti i comuni ed il restante diviso in quote uguali è così assegnato:

1	quota comune di Marciana
1	quota comune di Marciana Marina
1	quota comune di Portoazzurro
1,5	quote comune di Rio
1,5	quote comune di Capoliveri
1,5	quote comune di Campo nell'Elba
2	quote comune di Portoferraio

Il calcolo per la somma spettante ad ogni singolo comune è per il 2020 il seguente:

comune di Marciana	250.000
comune di Marciana Marina	250.000
comune di Portoazzurro	250.000
comune di Rio	350.000
comune di Capoliveri	350.000
comune di Campo nell'Elba	350.000
comune di Portoferraio	450.000

Resta fermo il fatto che il singolo comune dovrà impiegare la somma così risultante per gli scopi indicati dalla legge istitutiva del contributo di sbarco.

8. L'assegnazione delle risorse per le singole attività disciplinate dalla presente convenzione viene approvata dalla consulta dei sindaci a maggioranza.

Art.7 - Strutture e beni.

La sede amministrativa della Gestione Associata / Ufficio di Ambito è individuata presso il Comune Capofila.

E' onere del Comune Capofila dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività. Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi dell'art.6.

Art.8 - Proprietà dei beni.

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

Art.9 - Regolamento di organizzazione.

L'organizzazione Gestione Associata / Ufficio di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune Capofila.

Art.10 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni.

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati dal comune Capofila.

Art.11 – Personale.

Il Comune capofila provvede alle attività avvalendosi del personale proprio ed eventualmente del personale assegnato da altri comuni nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della L.R. n 86/2016. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio delle gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 12, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

Art.12 - Responsabile della gestione.

Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti con qualifica di dirigente/responsabile del servizio.

Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.

Il responsabile della gestione coordina la predisposizione del Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 13 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020.

Qualora entro il 31 luglio 2020 nessun comune faccia a seguito di atto di consiglio comunale richiesta di rescissione, la presente convenzione viene automaticamente rinnovata per anni 3.

In caso di scadenza confermata senza rinnovo la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.

Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

Art.14 - Modifica della convenzione.

La presente convenzione può essere modificata dai Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

Art.15 - Adesione di altri Comuni.

L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Art.16 – Pubblicità.

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art.17 - Controversie relative all'applicazione della convenzione.

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 18 - Disposizione di rinvio.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 19 - Esenzione da bollo. Registrazione.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (...).

Letto, approvato e sottoscritto

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA

TESTO ORIGINARIO

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell'accertamento e riscossione del contributo di sbarco”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

...omissis...

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

...omissis

MODIFICHE APPORTATE

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

...omissis...

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito per spese di gestione **l'importo di € 80.000,00 (ottantamila/00).**

...omissis

TESTO MODIFICATO

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

...omissis...

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito per spese di gestione l'importo di € 80.000,00 (ottantamila/00).

...omissis

Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Allegato alla delibera di C.C. n° 10 del 30/04/2020

Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba

Art.1 - Istituzione Contributo di sbarco.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come sostituito dall'art.33 della legge n.221 del 28 Dicembre 2015. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2 - Soggetti del contributo.

Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come sostituito dalla legge n. 221 del 28 Dicembre 2015. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando i Vettori Aeronavali.

Art.3 – Istituzione del contributo

Il contributo di sbarco deve essere istituito da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. Il contributo, in virtù di quanto previsto all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2016 la data della decorrenza dell'applicazione del Contributo di Sbarco sarà comunicata ai vettori aeronavali dal Comune di Capoliveri dopo l'approvazione da parte di tutti i comuni del Regolamento del Contributo. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di

riscossione del contributo mediante l'approvazione da parte dei comuni elbani della convenzione relativa alla gestione associata del turismo, provvede a gestire il contributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del contributo in oggetto.

Art.4 - Finalità del contributo.

Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Art.5 – Esenzioni.

Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti del loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie presso l'Ente Locale dove è ubicato l'immobile. Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti disabili i quali devono appartenere ad una delle categorie qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) sussistenza di condizioni di handicap grave, certificate dall'USL ai sensi della legge n.104 del 1992, art. 3, comma 3;
- 2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
- 3) essere non vedente o sordomuto oppure avere un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
- 4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.

Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

I Vettori Aeronavali riscuotono il contributo di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto e/o del titolo di viaggio comunque denominato, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l’obbligo di comunicare mensilmente, entro il 30 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro l’ultimo giorno del mese successivo devono provvedere al versamento del gettito del contributo. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri, mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull’importo complessivo del gettito per spese di gestione l’importo di € 80.000,00 (ottantamila/00).

Il gettito derivante dal Contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri per le spese di gestione, sarà utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge e espresse all’Art. 4 del presente Regolamento. La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell’Isola d’Elba, sarà decisa dalla Consulta dei Sindaci e se ne darà atto in apposito verbale redatto dal Segretario del Comune Capofila che sottoscritto dai Sindaci o loro delegati costituisce atto avente valore giuridico.

Entro il 20 di Novembre il Comune di Capoliveri trasmetterà agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 30.09 e la stima del gettito previsto per il periodo dal 01.10 al 31.12. Entro il 15 Febbraio dell’anno successivo il Comune di Capoliveri provvederà a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l’importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra i sette comuni con i seguenti criteri:

- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31.12 dell'anno di riferimento, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvederanno a regolare contabilmente il rapporto con l'ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento.

Ai fini dell'attività di accertamento relativa al contributo di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità ritenute più idonee dal Comune di Capoliveri.

Art.9 - Sanzioni.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del pagamento del contributo si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.. Per la mancata riscossione del contributo di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. .

Art. 10 - Riscossione coattiva.

Le somme accertate dal Comune di Capoliveri , sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, saranno rimosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

Art. 11 - Conguaglio.

Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Vettori Aeronavali mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza

successiva. Il rimborso sarà richiesto dai Vettori Aeronavali al Funzionario Responsabile del Contributo del Comune di Capoliveri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine i Vettori Aeronavali procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

Art.12 - Controversie.

Le controversie concernenti il contributo di sbarco saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.



COMUNE DI CAPOLIVERI
REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 11

Signa, 23 aprile 2020

In data odierna il revisore prende in esame la proposta di deliberazione consiliare, inviata dal responsabile del servizio rag. Roberto Campidonico avente per oggetto: "Approvazione convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attivita' di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio".

Il revisore chiede telefonicamente chiarimenti al responsabile rag. Roberto Campidonico.

Il revisore, esaminata la documentazione, esprime parere favorevole al provvedimento. Il tutto come specificato nell'allegato parere rilasciato

Il revisore sollecita la trasmissione delle delibere di parificazione dei conti degli agenti contabili per l'anno 2019. Chiede cortesemente che le predette delibere siano inviate al sottoscritto complete degli allegati in unica mail.

Le carte di lavoro relative ai controlli effettuati e verbalizzati, sono conservate a cura e presso il revisore.

Il revisore richiede che il presente verbale sia inviato:

- al Presidente del Consiglio Comunale;
- al Sindaco ;
- al Consigliere Delegato Finanza e Bilancio ;
- al Responsabile dei servizi finanziari ;
- ai Responsabili dei servizi interessati;
- al Segretario.

Il presente verbale viene inviato in data odierna all'Ente via PEC al seguente indirizzo :
comunecapoliveri@pcert.it.

Il revisore chiude il verbale in data odierna previa stesura, lettura ed approvazione del presente.

Il Revisore dei conti

Gianni Bitossi

Firmato digitalmente

COMUNE DI CAPOLIVERI
REVISORE UNICO DEI CONTI

Allegato al verbale n. 11 del 23 aprile 2020

Oggetto: rilascio parere

Oggetto : Parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di deliberazione consiliare, inviata dal Responsabile del Servizio Rag. Roberto Campidonico avente per oggetto : "Approvazione convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attivita' di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio".

Il Revisore Unico dei Conti

Visto

l'art. 239 comma 1, lett.b) n.7 del Dlgs.n.118/11 che prevede che l'organo di revisione rilasci parere in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

il regolamento di contabilità dell'ente;

il regolamento sul contributo di sbarco;

la proposta di consiglio cui all'oggetto;

Preso atto dei chiarimenti del responsabile rag. Roberto Campidonico.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili competenti,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della suddetta proposta di deliberazione.

Signa, 23 04 2020

Il Revisore dei conti

Gianni Bitossi

Firmato Digitalmente